

INPGI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA"
Via Nizza n. 35 - 00198 Roma

**REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ATTIVITA'
RELATIVA AGLI INVESTIMENTI MOBILIARI**

TITOLO I - PREMESSE

Art.1

(Ambito di applicazione e Definizioni)

1. Il presente Regolamento definisce i criteri generali della gestione del patrimonio dell'Istituto, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, disciplina i processi e le modalità di investimento, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e in aderenza al contenuto dello Statuto dell'INPGI.
2. Al fine del presente Regolamento si intendono:
 - a) **Autorità di Vigilanza:** si intendono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la COVIP;
 - b) **Gestione:** la Gestione Sostitutiva dell'A.G.O. o la Gestione Separata;
 - c) **Politica d'Investimento:** l'insieme delle strategie d'investimento, i modi operativi utilizzati per la realizzazione ed il sistema di controlli adottati;
 - d) **Documento sulla Politica di Investimento ("DPI"):** documento pluriennale articolato che definisce la Politica di Investimento che l'Istituto intende attuare per ottenere, dall'impiego delle risorse gestite, gli obiettivi previdenziali della Gestione;
 - e) **Bilancio Tecnico Attuariale ("BTA"):** è il bilancio di previsione dell'Istituto che tiene conto delle entrate contributive e delle uscite previdenziali future;
 - f) **Asset Liability Management ("ALM"):** esame congiunto delle attività e delle passività, evidenziate dal BTA, per il raggiungimento degli obiettivi finanziari, sotto il vincolo di un determinato rischio tollerabile;
 - g) **Allocazione Strategica:** distribuzione delle risorse fra i diversi possibili investimenti; viene individuata mediante un processo di ottimizzazione dell'allocazione degli investimenti in un orizzonte temporale di medio e lungo periodo;
 - h) **Allocazione Tattica:** distribuzione delle risorse basata su un orizzonte di breve termine e quindi su una visione del mercato contingente rispetto a quella strategica. In genere questo tipo di asset allocation è impiegato per adattare l'allocazione strategica a specifici e temporanei trend del mercato, nel rispetto dei limiti, vincoli ed obiettivi dell'allocazione strategica;
 - i) **Delibera Quadro del Consiglio di amministrazione:** fornisce i termini operativi al Servizio Amministrazione e Finanza per l'attività di investimento e disinvestimento inerente agli strumenti finanziari in portafoglio e ai mandati di gestione già deliberati **coerentemente con quanto previsto nel DPI;**
 - j) **Investimenti collegati alla Missione:** gli Investimenti Diretti ed Indiretti di lungo termine nell'economia reale (tra cui le professioni e la piccola e media impresa), nell'innovazione e nelle infrastrutture che pongono come obiettivo lo sviluppo della professione e del Paese compatibilmente con il profilo di rischio/rendimento della Gestione;
 - k) **Investimenti Diretti:** operazioni di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti finanziari o altre tipologie di asset effettuati direttamente dall'Istituto con la controparte emittente e/o venditrice;
 - l) **Investimenti Indiretti:** investimenti effettuati da soggetti terzi a cui l'Istituto ha attribuito apposito mandato di gestione di parte del patrimonio;
 - m) **Conflitti di interesse:** situazioni in cui sia i soggetti appartenenti all'Istituto (Consigliere di amministrazione, dirigenti) sia quelli esterni all'Istituto (Gestori, Advisor, Risk Manager),

coinvolti nel processo decisionale, esecutivo e di controllo, abbiano un interesse personale nella materia oggetto della decisione stessa;

- n) Conti di Tesoreria: Conti correnti ordinari, bancari e postali, che regolano tutte le operazioni di incasso e pagamento dell'Istituto non direttamente connesse all'attività di gestione del patrimonio.

Art.2 **(Principi di investimento)**

1. L'Istituto, in conformità al principio della "persona prudente", investe il proprio patrimonio:
 - a) nell'esclusivo interesse degli iscritti e dei beneficiari;
 - b) in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità, e massimizzare la redditività del portafoglio nel suo complesso compatibilmente con il livello di rischio ritenuto accettabile;
 - c) evitando concentrazioni in una determinata categoria di attività, di emittenti o di gruppi di imprese.
2. La Politica di investimento della Gestione è ispirata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la sostenibilità della gestione previdenziale ovvero l'adeguatezza delle prestazioni erogate;
 - b) la massimizzazione dell'efficienza della gestione finanziaria, contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla dimensione e alla qualità del portafoglio;
 - c) la protezione del risparmio previdenziale;
 - d) l'adeguata disponibilità di cassa per il puntuale pagamento delle passività gravanti sulla Gestione.
3. Il modello gestionale che si ritiene più idoneo al perseguimento di questi obiettivi si deve fondare su:
 - un approccio basato sul rischio attuariale della gestione previdenziale e sul rischio finanziario di portafoglio;
 - il raggiungimento di idonei livelli di diversificazione mediante una adeguata composizione del portafoglio;
 - l'adozione di limiti quantitativi per contenere il rischio di controparte e di concentrazione;
 - il perseguimento di livelli di liquidità e liquidabilità del patrimonio adeguati alle necessità di cassa.
4. Nelle scelte di investimento, l'Istituto:
 - opera in coerenza con la sua natura di investitore istituzionale previdenziale e con orizzonte temporale congruo alla struttura delle passività;
 - implementa le decisioni di investimento strategico e tattico necessarie all'equilibrio di medio/lungo periodo dei conti della Gestione cercando il corretto bilanciamento tra investimenti liquidi e illiquidi;
 - adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto.
5. L'Istituto verifica i risultati della gestione complessiva del patrimonio mediante:

- una misura del livello di sostenibilità delle passività ovvero di adeguatezza delle prestazioni;
- la misura delle disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività per cassa;
- una o più misure di rischio/rendimento ritenute più idonee;
- l'adozione di parametri oggettivi di riferimento confrontabili.

Art.3
(Documento sulla Politica di Investimento - DPI)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predisporre un DPI per ciascuna Gestione.
2. Il documento esplica la Politica di Investimento della Gestione attraverso l'individuazione dei seguenti elementi:
 - a) le risultanze dell'analisi ALM contenente gli obiettivi previdenziali da realizzare attraverso il modello gestionale più adeguato alla struttura delle passività della Gestione;
 - b) la Allocazione Strategica delle attività e i limiti per la Allocazione Tattica;
 - c) le classi di attività, gli strumenti finanziari e i derivati nei quali si intende investire, definendone idonei limiti;
 - d) la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile, nonché per le gestioni indirette, le caratteristiche dei mandati in convenzione;
 - e) le modalità di gestione dei rischi;
 - f) il sistema di controllo della gestione finanziaria..
3. Il documento, approvato dal Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale; successivamente è inviato alle Autorità di Vigilanza competenti e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione, nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti; con le medesime tempistiche il documento è pubblicato sul sito dell'Istituto.
4. Il DPI è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni.

TITOLO II – Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento

Art. 4
(Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio)

1. Il Consiglio di amministrazione, il Presidente, la Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti, il Direttore Generale e il Servizio Amministrazione e Finanza operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. I soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio agiscono nell'esclusivo interesse dell'Istituto e a beneficio degli iscritti.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta idonee misure organizzative per identificare e gestire i conflitti di interesse, che dovessero insorgere nell'attività di gestione del patrimonio, al fine di escludere che essi possano recare pregiudizio agli iscritti e ai beneficiari. Ogni soggetto coinvolto nel processo di gestione è tenuto ad adempiere alle apposite procedure istituite.

4. L'Istituto si è dotato di un codice Etico; ogni soggetto coinvolto nella gestione del patrimonio è tenuto a rispettarne i principi e le indicazioni previsti.

Art. 5
(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni in merito alla definizione e all'attuazione della Politica di Investimento del patrimonio.
2. Il Consiglio di amministrazione:
 - approva il DPI e le successive revisioni periodiche, e ne verifica il rispetto;
 - approva la Delibera Quadro;
 - approva i criteri di selezione degli Investimenti Diretti e dei gestori;
 - autorizza la selezione di un Investment Advisor;
 - delibera le nuove opportunità di investimento, i disinvestimenti, nonché l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione in base alle proposte formulate dal Servizio Amministrazione e Finanza con il parere del Risk Manager. A seguito di tale delibera delega la struttura interna per dare esecuzione a quanto previsto;
 - individua gli Investimenti connessi alla Missione che sottopone alla analisi del Servizio Amministrazione e Finanza, ne delibera l'investimento acquisita detta valutazione;
 - approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, presentate dal Direttore Generale sulla base delle proposte formulate dal Servizio Amministrazione e Finanza e/o dal Servizio Sviluppo Organizzativo;
 - verifica l'andamento della gestione del patrimonio in base ai dati forniti dal Servizio Amministrazione e Finanza e dal Risk Manager almeno semestralmente;
 - designa i rappresentanti interni negli organi di consultazione del Fondo Immobiliare "Giovanni Amendola".

Art. 6
(Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti)

1. La Commissione esprime un parere consultivo preventivo in merito alle decisioni che il Consiglio di amministrazione assume sulla gestione del patrimonio.
2. La Commissione esprime pareri consultivi preventivi:
 - sulla proposta di DPI
 - sulla Delibera Quadro;
 - sulle nuove opportunità di investimento e sui disinvestimenti;
 - sull'affidamento e la revoca dei mandati di gestione.
3. La Commissione verifica almeno bimestralmente i risultati della gestione finanziaria, la composizione e la rischiosità del patrimonio ed esprime un parere consultivo.

4. La Commissione, prima di fornire il parere al Consiglio di amministrazione, può chiedere approfondimenti e analisi aggiuntive al Servizio Amministrazione e Finanza e/o al Risk Manager.

Art. 7
(Compiti del Presidente)

Il Presidente, quale legale rappresentante dell'Istituto:

- ha il potere di deliberare ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento di amministrazione;
- esercita i diritti di voto derivanti dalle partecipazioni detenute. L'esercizio dei diritti di voto può essere effettuato direttamente o tramite soggetto delegato;
- designa i rappresentanti interni negli organi di consultazione previsti, dandone poi comunicazione al Consiglio di amministrazione; tale disposizione non si applica nel caso del Fondo Immobiliare "Giovanni Amendola".

Art. 8
(Compiti del Direttore Generale)

Il Direttore Generale:

- ha il potere di deliberare ai sensi di quanto previsto dal regolamento di amministrazione;
- verifica la proposta di DPI predisposta dal Servizio Amministrazione e Finanza;
- valuta la congruità delle proposte di investimento formulate dal Servizio Amministrazione Finanza assicurandosi l'aderenza all'allocazione strategica o tattica deliberata, a limiti del regolamento e alla normativa;
- esercita il controllo sull'attività svolta dal Servizio Amministrazione e Finanza, assumendo le relative determinazioni.

Art. 9
(Compiti del Servizio Amministrazione e Finanza)

1. Il Servizio Amministrazione e Finanza assicura, nel rispetto del Regolamento e delle norme di legge, la corretta gestione del patrimonio mobiliare.
2. Il Servizio Amministrazione e Finanza ha la funzione di supporto alle scelte del Consiglio di amministrazione, in particolare:
 - contribuisce, in collaborazione con il Risk Manager, all'impostazione del DPI, proponendo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in base all'andamento dei mercati finanziari e agli obiettivi previdenziali della Gestione;
 - dà esecuzione alla Delibera Quadro del Consiglio di amministrazione;
 - svolge l'attività istruttoria per i **disinvestimenti**, per la selezione delle nuove opportunità di Investimenti Diretti e Indiretti e sottopone al Consiglio di amministrazione le proposte di

disinvestimento, di acquisto/sottoscrizione di detti investimenti e le proposte di affidamento e revoca dei mandati; si avvale, se necessario, della collaborazione di Investment Advisor esterni;

- analizza gli Investimenti connessi alla Missione individuati dal Consiglio di amministrazione a cui poi fornisce una valutazione riguardante il profilo di rischio/rendimento, i costi, la liquidità e gli aspetti contrattuali; si avvale, se necessario, della collaborazione del Risk Manager e di consulenze esterne;
- da esecuzione a tutte le decisioni di investimento, disinvestimento, affido o revoca dei mandati di gestione;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo, producendo bimestralmente relazioni periodiche da indirizzare agli organi di amministrazione circa la situazione del patrimonio complessivo o, su richiesta, di specifici investimenti;
- supporta la Direzione Generale nella predisposizione ed invio della reportistica richiesta dalle Autorità di Vigilanza;
- cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, che vengono presentate dal Direttore Generale al Consiglio di amministrazione.

Art. 10 (Compiti del Risk Manager)

1. L'Istituto, per consentire una completa comprensione dei risultati conseguiti e delle strategie adottate, si avvale per il controllo del rischio, per la misurazione e l'analisi della performance finanziaria, della collaborazione di un Risk Manager esterno.
2. Il Risk Manager:
 - collabora con il Servizio Amministrazione e Finanza all'impostazione del DPI, elabora le analisi relative ALM e ne cura l'aggiornamento, rilascia pareri sulla ripartizione strategica e tattica e suggerisce al Consiglio di amministrazione - se necessario - variazioni sull'Asset Allocation Strategica o Tattica all'esito di un'attività di monitoraggio della stessa;
 - collabora con il Servizio Amministrazione e Finanza nella verifica della gestione finanziaria producendo autonoma reportistica periodica dei risultati finanziari conseguiti e dei principali fattori di rischio a cui sono esposti il patrimonio e i singoli investimenti valutandone la compatibilità con la struttura delle passività e gli obiettivi stabiliti;
 - analizza le proposte di Investimenti Diretti e Indiretti e disinvestimento delle risorse dell'Istituto formulate dal Servizio Amministrazione e Finanza e fornisce il proprio parere in merito;
 - valuta l'attuazione delle strategie dei soggetti incaricati della gestione compresa la SGR che gestisce il Fondo Immobiliare "Giovanni Amendola", a tal fine, ne valuta l'operato e produce adeguata documentazione.
3. La selezione del Risk Manager avviene secondo le normative vigenti e comunque deve essere effettuata sulla base di un processo che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento.

Art. 11 (Gestori Finanziari, Banca Depositaria, Investment Advisor)

1. La gestione indiretta delle risorse dell'Istituto è affidata a soggetti esterni autorizzati sulla base di apposite convenzioni di gestione.

2. I gestori finanziari delegati hanno il compito di:
 - a) investire le risorse affidate con l'obiettivo di replicare l'andamento del mercato di riferimento attraverso gestioni passive ovvero di generare extra-rendimenti nel caso di gestioni attive;
 - b) investire le risorse affidate con l'obiettivo di perseguire prefissati livelli di redditività ovvero flussi di distribuzione, a specifici orizzonti temporali ed entro limiti di rischiosità stabiliti;
 - c) relazionare l'Istituto in occasione di specifici incontri o attraverso la rendicontazione periodica;
 - d) se richiesto dall'Istituto, esercitare il diritto di voto inerente gli strumenti finanziari in gestione secondo le modalità impartite di volta in volta dal Presidente.
3. La selezione dei gestori avviene **secondo le normative vigenti sulla base dei criteri e delle modalità previste al successivo art. 14.**
4. Gli investimenti dell'Istituto sono custoditi presso un'unica Banca Depositaria che svolge le funzioni disciplinate dalla legge, dallo statuto e dalle convenzioni in essere con i gestori.
5. La Banca Depositaria è incaricata del controllo dei limiti d'investimento previsti dalla legge e dalle convenzioni di gestione, svolge la propria attività di controllo sia nella conformità delle operazioni istruite dai gestori esterni che nella verifica delle disposizioni inviate direttamente dal Servizio Amministrazione e Finanza relativamente agli Investimenti Diretti; a tal fine predispone una rendicontazione periodica da inviare all'Istituto.
6. Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga giustificato dalla complessità dell'asset class, su proposta del Servizio Amministrazione e Finanza e tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti autorizza la selezione di un Investment Advisor come supporto tecnico per la selezione degli investimenti o dei gestori delegati.
7. La selezione della Banca Depositaria e dell'Investment Advisor avviene secondo le normative vigenti e comunque deve essere effettuata sulla base di un processo che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento.

Art. 12

(Definizione della Politica di Investimento)

1. Il Risk Manager, in base alle risultanze dell'analisi ALM, fornisce al Servizio Amministrazione e Finanza un documento che individua:
 - l'obiettivo di rendimento;
 - l'avversione/propensione al rischio ovvero il livello di rischiosità obiettivo;
 - l'orizzonte temporale di investimento;
 - i livelli di liquidità coerenti con le passività;e definisce l'allocazione ottimale del patrimonio e la ripartizione del budget di rischio nelle diverse classi di attivo e fattori di rischio nel rispetto dei limiti.
2. Il Servizio Amministrazione e Finanza, in collaborazione con il Risk Manager, predispone la proposta di DPI.

3. La proposta è sottoposta alla verifica del Direttore Generale e successivamente al parere della Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti.
4. La Commissione analizza la proposta presentata; se del caso, può chiedere approfondimenti e analisi aggiuntive al Servizio Amministrazione e Finanza e/o al Risk Manager, ne verifica l'adeguatezza rispetto alle finalità della Gestione prima di esprimere un parere al Consiglio di amministrazione.
5. La proposta è sottoposta a delibera del Consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente, anche con il supporto del Servizio Amministrazione e Finanza e/o del Risk Manager, espone al Consiglio di amministrazione la proposta riportando il parere della Commissione.
7. Il Consiglio di amministrazione valuta la proposta e, se la ritiene idonea, approva con delibera il nuovo DPI.

Titolo III - Allocazione delle risorse finanziarie

Art. 13 (Esecuzione della Delibera Quadro)

1. Il Servizio Amministrazione e Finanza verifica almeno mensilmente le disponibilità liquide presenti nei conti di Tesoreria individuando:
 - a) le risorse finanziarie disponibili per breve tempo (3-6 mesi);
 - b) le risorse finanziarie disponibili all'investimento di medio/lungo periodo;
 - c) le necessità finanziarie relative al fabbisogno di impegni istituzionali e oneri vari.
2. Il Servizio Amministrazione e Finanza predispose una nota al Direttore Generale, corredata del parere del Risk Manager, in cui sono riportati i dati principali delle operazioni da porre in essere per dare esecuzione alla Delibera Quadro e tiene informato il Presidente dell'Istituto nonché quello della Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti.
3. Il Direttore Generale sulla base della proposta del Servizio Amministrazione e Finanza, verifica la conformità delle disposizioni all'allocazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, al presente Regolamento e ai limiti indicati nel DPI e ne consente l'esecuzione.
4. Le risorse finanziarie disponibili di cui al punto a) del comma 2, se in eccesso rispetto al fabbisogno dell'Istituto, possono essere impiegate a breve termine come da indicazioni contenute nella Delibera Quadro del Consiglio di amministrazione **coerentemente con quanto previsto nel DPI.**
5. Le risorse finanziarie disponibili di cui al punto b) del comma 2 sono investite perseguendo la convergenza alla ripartizione degli attivi - strategica o tattica - contenuta nella Delibera Quadro del Consiglio di amministrazione **coerentemente con quanto previsto nel DPI.**
6. Le necessità finanziarie di cui al punto c) del comma 2, sono ricavate dal disinvestimento di asset in maniera proporzionale alla ripartizione degli attivi - strategica o tattica - contenuta nella Delibera Quadro del Consiglio di amministrazione **coerentemente con quanto previsto nel DPI.**

7. Il Direttore Generale informa la Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti e il Consiglio di amministrazione delle operazioni di Investimento, disinvestimento e impiego della liquidità a breve termine poste in essere per dare esecuzione alla Delibera Quadro.
8. Qualora l'operazione di investimento o disinvestimento di cui ai commi 6 e 7, non fosse in grado di perseguire la convergenza alla ripartizione dagli attivi approvata, per ragioni tecnico-operative, il Servizio Amministrazione e Finanza deve presentare un promemoria al Presidente e successivamente alla Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti indicando le ragioni, le possibili soluzioni e i prevedibili tempi tecnici di attuazione.

Art. 14

(Individuazione delle nuove opportunità di investimento)

1. Il Servizio Amministrazione e Finanza individua, secondo le normative vigenti e comunque sulla base di un processo che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento, le nuove opportunità di investimento con procedure competitive pubbliche, attraverso autonome ricerche di mercato (data-base) o in contesti pubblici (conferenze, premi etc.), adottando criteri di imparzialità, trasparenza e di concorrenza, favorendo il confronto tra opportunità di investimento assimilabili. Le analisi e le valutazioni conseguenti alimentano liste di investimento specifiche per ciascuna asset class, strategia o soluzione di gestione, le liste sono aggiornate in base alle necessità di investimento.
2. La procedura di selezione avviene sulla base dei requisiti e dei criteri proposti dal Servizio Amministrazione e Finanza e approvati dal Consiglio di amministrazione, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa:
 - la qualità della proposta;
 - l'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - la struttura organizzativa e le risorse dedicate;
 - la massa gestita, la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
 - rischiosità e strumenti di controllo dei rischi;
 - economicità dell'offerta;
 - le performance precedenti;
 - le disposizioni in materia di conflitto d'interessi;
 - ogni altro elemento ritenuto rilevante.
3. Il Servizio Amministrazione e Finanza, a sensi dell'11.6, può richiedere il supporto di advisor esterni – scelti secondo le modalità di cui all'art. 5.2 e 11.7 del presente Regolamento - per la valutazione delle opportunità di investimento che presentano maggiori complessità di analisi; in questo caso, l'intero processo è svolto in parallelo dal Servizio e dall'Investment Advisor. L'esito finale è rappresentato da una lista comune scaturita da un contraddittorio tra le parti.
4. Le proposte ritenute idonee sono in seguito analizzate dal Risk Manager esterno, in merito all'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio, che valuta gli impatti e la coerenza con il DPI.

5. Le risultanze della procedura devono essere riassunte in un apposito documento di sintesi che dia chiara evidenza delle analisi svolte e delle valutazioni attribuite. L'intera documentazione relativa alla procedure viene archiviata dal Servizio Amministrazione e Finanza per garantirne la tracciabilità. La documentazione elaborata dall'Investment Advisor e il parere del Risk Manager sono parti integranti del documento presentato.
6. Il Servizio Amministrazione e Finanza presenta al Direttore Generale il documento da sottoporre alla preventiva valutazione della Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti. La Commissione può chiedere approfondimenti e analisi aggiuntive al Servizio Amministrazione prima di formulare il parere consultivo preventivo in merito alle decisioni che il Consiglio di amministrazione assume sulla scelta dell'Investimento.

Art. 15
(Approvazione delle proposte di investimento)

1. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale e dal Servizio Amministrazione e Finanza, anche con l'eventuale supporto dell'Investment Advisor e/o del Risk Manager, espone al Consiglio di amministrazione le proposte di investimento contenute nel documento predisposto riportando il parere della Commissione.
2. Il Consiglio di amministrazione valuta le proposte e, se le ritiene idonee, le approva con delibera specificando le condizioni e le modalità di attuazione.

Art. 16
(Individuazione di investimenti collegati alla Missione)

1. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di individuare investimenti collegati alla Missione ai sensi dell'art. 5.2.
2. La quota massima di tali investimenti è determinata nell'ambito del DPI.
3. Gli Investimenti collegati alla Missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
 - capacità di generare valore aggiunto;
 - presenza di un livello di rischio in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento.
4. L'opportunità di investimento, indicata dal Consiglio di amministrazione, è analizzata dal Servizio Amministrazione e Finanza congiuntamente al Risk Manager esterno. Il Servizio Amministrazione e Finanza presenta il documento di valutazione al Direttore Generale e al Presidente; il parere del Risk Manager è parte integrante del documento presentato.
5. Il Consiglio di amministrazione approva l'investimento sentito il parere della Commissione Bilancio, Finanza Programmazione e Investimenti specificando le condizioni e le modalità di attuazione.

6. Il Servizio Amministrazione e Finanza deve operare l'attività di ricognizione e di valutazione sistematica del complesso degli investimenti connessi alla Missione per verificare il grado di rispondenza alle finalità della Gestione.

Art. 17

(Esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione)

1. Il Servizio Amministrazione e Finanza dà esecuzione a tutte le decisioni di investimento, disinvestimento, affido o revoca dei mandati deliberati dal Consiglio di amministrazione; predispone la contrattualistica producendo tutta la documentazione necessaria all'esecuzione dell'operazione, definendo con la controparte la reportistica periodica da ricevere per la corretta analisi dell'investimento. Il Servizio Amministrazione e Finanza può richiedere l'assistenza di un legale.
2. Il Direttore Generale verifica la conformità delle istruzioni predisposte dal Servizio Amministrazione e Finanza con le azioni deliberate dal Consiglio di amministrazione; l'Area Contabilità e Bilancio del predetto Servizio verifica la corretta attuazione dell'operazione nel rispetto delle modalità e tempistiche deliberate dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Servizio Amministrazione e Finanza riferisce al Direttore Generale di eventuali ostacoli insorti nell'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione, dandone un'informativa al Presidente dell'Istituto.
4. Il Servizio Amministrazione e Finanza fornisce alla Banca Depositaria tutte le informazioni necessarie a svolgere i controlli dei limiti d'investimento previsti dalla legge e dalle convenzioni di gestione.

Titolo IV – Aspetti operativi nella gestione del portafoglio

Art. 18

(Conflitto di interessi)

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione nell'adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, persegue l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni istituzionali.
2. Al Consiglio di amministrazione dell'Istituto e ai suoi componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti interni sia quelli relativi a soggetti esterni all'Istituto, in relazione allo svolgimento di incarichi connessi all'attività di gestione del patrimonio.
4. Il Consiglio di amministrazione formula per iscritto in un apposito documento la politica di gestione dei conflitti di interesse, identifica le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare di conseguenza. Trasmette alle Autorità vigilanti il documento nei modi e nei termini previsti dalla legge.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli iscritti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente

valutata, nell'ottica della tutela degli iscritti e dei beneficiari, dal Consiglio di amministrazione e comunicata tempestivamente alle Autorità vigilanti.

Art. 19
(Incompatibilità)

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'Istituto è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di soggetti esterni coinvolti nella gestione del patrimonio dell'Istituto.

Art. 20
(Rappresentante interno ai Fondi oggetto di investimento)

1. Il Presidente designa i rappresentanti interni nei Fondi oggetto di investimento da parte dell'Istituto, ad esclusione del fondo immobiliare "Giovanni Amendola", che prevedono comitati consultivi o equivalenti organismi di supporto al processo decisionale del Gestore, dandone poi comunicazione al Consiglio di amministrazione. I designati dovranno essere in possesso di adeguate competenze tecnico professionali.
2. La designazione è comunicata al soggetto interessato che accettandola sottoscrive contestualmente l'impegno a rispettare le disposizioni in materia di conflitti d'interessi, di codice etico e di riservatezza delle informazioni che saranno acquisite nello svolgimento dell'incarico.
3. I rappresentanti designati, se eletti dall'assemblea dei quotisti del Fondo oggetto di investimento, provvedono alla tutela degli interessi dell'Istituto e assicurano un flusso informativo costante verso l'Istituto stesso in merito all'andamento degli investimenti.
4. Il rappresentante esercita il diritto di voto nell'esclusivo interesse dell'Istituto e nel rispetto delle deleghe attribuite dal Presidente e informa tempestivamente il Servizio Amministrazione e Finanza di eventuali incongruità rilevate per l'opportuna condivisione delle informazioni agli organi di competenza.

Art. 21
(Adempimenti amministrativi)

L'Area Contabilità e Bilancio del Servizio Amministrazione e Finanza si occupa della gestione contabile del portafoglio. Nello svolgimento della propria attività l'Area adempie alle seguenti mansioni:

- gestione di tutti i movimenti delle operazioni in titoli e dei redditi di capitale connessi, tra cui incasso cedole e dividendi;
- tenuta dei rapporti con i gestori di portafoglio finanziari in funzione dello sviluppo amministrativo e contabile;
- tenuta dei contatti con la Banca Depositaria per le problematiche relative all'operatività specifica;
- gestione ed aggiornamento delle anagrafiche titoli;
- gestione dei flussi di dati con l'info provider (aggiornamento prezzi e cambi), con la Banca Depositaria e gestori finanziari;

- valorizzazione dei portafogli;
- verifica e conferma dell'operazioni sul portafoglio nel rispetto delle modalità e tempistiche autorizzate;
- gestione delle operazioni straordinarie sul capitale dei titoli in portafoglio, tra cui split, raggruppamenti, aumenti di capitale;
- controllo della rispondenza delle posizioni titoli con i depositi titoli bancari presso la banca depositaria;
- predisposizione della documentazione di sua pertinenza per le segnalazioni alle autorità di vigilanza;
- collaborazione e assistenza agli organi di controllo e di audit sia interni che esterni.

Art. 22

(Comunicazione alle Autorità di Vigilanza)

1. Il Servizio Amministrazione e Finanza coordina le attività per la redazione della reportistica periodica di portafoglio da inviare alle Autorità di Vigilanza.
2. La reportistica è predisposta dal Servizio Amministrazione e Finanza con il supporto dell'Area Contabilità e Bilancio per i dati contabili e dell'Area Controllo di Gestione per le informazioni analitiche e di carattere generale dell'Istituto.
3. La Direzione Generale, con il supporto del Servizio Amministrazione e Finanza, provvede alla trasmissione della reportistica alle Autorità di Vigilanza.

Art. 23

(Gestione della componente immobiliare diretta)

La componente immobiliare detenuta direttamente dall'Istituto è regolamentata da quanto previsto dall'apposito "Regolamento di amministrazione", che ne disciplina le modalità di gestione e di acquisizione nonché dal "Regolamento assegnazione alloggi" che disciplina i rapporti di locazione, a cui si rinvia integralmente.